NOTAI GALLIZIA
20121 MILANO - VIA CUSANI 10 - TELEF. 028052605 - 02878225 - FAX 028052469

NOTAI GALLIZIA
DR. ANGELO
DR. ALBERTO
DR. GIUSEPPE
20121 MILANO - VIA CUSANI 10 - TELEF. 02 8052605 - 02 878225 - FAX 02 8052469
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO - PIAZZA CADUTI 3 - TELEF. 0371 934217 - FAX 0371 922151

CERTIFICATO NOTARILE DELL'ATTO

IN DATA 12 Gennaio 2006 N. 14892/4504 .REP

DR. GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

PARTI

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA US K2

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
US K2

con sede in S. DONATO MILANESE
C.F 97359310154

APPROVAZIONE DI STATUTO

Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Gallizia, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che con mio atto in data 12 gennaio 2006 n.14892/5404 di repertorio, registrato presso l'Ufficio del Registro di Lodi in data 26/1/2006 , e' stato depositato nei miei atti lo Statuto tipo delle ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE affiliate alla USACLI.

A seguito di detto atto, avendo aderito espressamente,

l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA US K2

e' regolata dallo Statuto qui allegato.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 7 febbraio 2006

GIUSEPPE GALLIZIA - DI ALBERTO NOTAIO IN SANT'ANGELO LODIGIANO

L.11. 7-11-2

STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

L'Associazione ha ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.

L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di appartenenza; organizzando l'attività sportiva in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi dell'Oratorio.

L'Associazione :

- aderirà all'USACLI e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e l'USACLI in data 3/09/2001;
- potrà aderire ad altri Enti di promozione sportiva o alle federazioni sportive nazionali;
- si adeguerà alla norme e direttive del CONI, di US ACLI e degli altri Enti e Federazioni sportive, cui intende affiliarsi.

Art. 3

Oggetto sociale dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché nel territorio in cui opera vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alla pratiche sportive.

L'Associazione si riconosce in una visione cristiana dello sport e lo ritiene un fattore di educazione:

- alla gratuità, valorizzando la dimensione ludica e di festa dell'attività sportiva;
- alla socializzazione con particolare riferimento alla dimensione della solidarietà;
- alla conoscenza, allo sviluppo ed al rispetto del proprio corpo;
- all'agonismo come fattore di stimolo al miglioramento di sé, agonismo inteso non come vincere su qualcuno, ma al gioco ed alla prova che esso propone.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali: partecipando alle attività sportive dilettantistiche svolte da USACLI, e dagli altri Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzando manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli Enti di promozione sportiva e Federazioni di affiliazione, con Enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzando anche corsi e scuole di sport.

L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia di appartenenza, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 4

L'Associazione cura la formazione dei soci, dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con l'US ACLI , con altri Enti di promozione sportiva e con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali.

Titolo II
I SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

Tutti i soci – atleti, dirigenti, allenatori e quelli che prestano un'attività organizzativa o di supporto alla squadra - sono tenuti a tesserarsi ad US ACLI , e/o agli altri Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

I soci si distinguono in:

a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli art. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività organizzativa, materiale o di accompagnamento, in favore della squadra di iscrizione dei figli. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare lo Statuto dell' US. ACLI, e/o degli altri Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate o certificate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità nel versamento della quota associativa, mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, ove richiesto.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III
L'ASSEMBLEA

Art. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, secondo comma.

Art. 16

L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e superiori a nove; approva annualmente: il bilancio preventivo, la relazione delle attività ed il rendiconto economico-finanziario; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore o di un suo delegato., allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18

Il Consiglio direttivo, è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Parroco della Parrocchia o il suo delegato; verificando che l'attività, coordinata con le iniziative pastorali sia in linea con gli obiettivi educativi e pastorali della parrocchia stessa;
b) fissare la data dell'assemblea annuale;
c) redigere il bilancio preventivo complessivo e il rendiconto economico-finanziario;
d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
e) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; stipulare accordi per l'uso di impianti sportivi pubblici o privati;
f) stabilire annualmente le quote di iscrizione per gli atleti, per i soci sostenitori e soci animatori sportivi;
g) studiare, predisporre e deliberare su iniziative sportive, educativo - formative da realizzare sia all'interno, sia all'esterno;
h) nominare propri rappresentanti in Enti di promozione sportiva, Consulte sportive, ecc.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la maggioranza assoluta dei consiglieri, delibera a maggioranza assoluta e in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente

a) è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo;
b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione,stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali;
c) ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo;
d) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
e) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
f) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
g) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
h) può delegare, con atto singolo, i propri poteri, con particolare riferimento al tesoriere per la gestione amministrativa.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono eletti:

- il Vice Presidente, che interviene in caso di impedimento del Presidente.
- il Segretario
- il Tesoriere;

Art. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
I membri del Consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Art. 22

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono eletti un Segretario e un Tesoriere; le due funzioni possono essere assunti anche da una sola persona.
Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente: la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo inserendoli nei rispettivi libri; la tenuta del libro soci, curandone gli annuali aggiornamenti; l'invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo.
Il Tesoriere, su delega del Presidente: tiene in ordine e aggiornati i registri di prima nota; gli eventuali libri contabili; l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Sempre su delega del Presidente, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Il Tesoriere deve trimestralmente consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Titolo V
RISORSE ECONOMICHE

Art. 23

L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:
a) dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;
b) dai contributi da privati;
c) dai contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
d) da donazioni e lasciti testamentari;
e) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
f) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
g) da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 24

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1/1 al 31/12 Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla Parrocchia.

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste all'art. 16.
Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190,della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico dell'US. ACLI, del CONI e degli altri Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali di affiliazione. In caso di contrasto tra le norme stabilite nel presente statuto e quelle degli Statuti degli Enti citati, avranno valore le norme stabilite da questi ultimi.

Giuseppe Gallizzi di Alberto notaio in Sant'Angelo Lodigiano